



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 21/07/2022

Indice

Capo I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Principi, finalità, obiettivi	3
Art. 2 – Stanziamento delle risorse e soggetti coinvolti nel processo.....	4
Art. 3 – Soggetti aventi diritto di partecipazione e di voto	4
Art. 4 – Aree tematiche	5
Capo II - Procedure per la partecipazione	6
Art. 5 – Assemblee per la scelta di progetti proposti dall'Amministrazione	6
Art. 6 – Procedura partecipata per la presentazione di progetti	6
Art. 7 – Prima fase: Coinvolgimento, informazione, comunicazione e ascolto	6
Art. 8 – Seconda fase: Raccolta delle proposte e co-progettazione	7
Art. 9 – Terza fase: Valutazione delle proposte e verifica ammissibilità.....	7
Art. 10 – Quarta fase: Ammissione delle proposte alla votazione	8
Art. 11 – Quinta fase: Votazione dei cittadini	9
Art. 12 – Sesta fase: Chiusura della procedura, monitoraggio e rendicontazione.....	9
Capo III - Norme finali e transitorie	9
Art. 13 – Clausola di salvaguardia finanziaria.....	9
Art. 14 – Entrata in vigore e norme transitorie.....	10
Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali	10
Art. 16 – Revisione del Regolamento.....	10

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Principi, finalità, obiettivi

Con il presente Regolamento viene disciplinato il processo di partecipazione dei cittadini in materia di programmazione economico-finanziaria del Bilancio di previsione del Comune di Trezzano sul Naviglio. Tale processo viene definito "Bilancio Partecipativo".

Il Bilancio Partecipativo costituisce uno strumento di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di una parte delle risorse finanziarie dell'Ente, opportunamente individuate, nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.

Il Bilancio Partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando le regole della democrazia rappresentativa con quelle della democrazia diretta.

L'attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto dei cittadini considerati protagonisti consapevoli e responsabili delle scelte relative alla propria comunità di appartenenza.

Il Comune di Trezzano sul Naviglio riconosce pertanto alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte del Bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente Regolamento.

Gli obiettivi del Bilancio Partecipativo sono:

- a) facilitare l'informazione ed il confronto promuovendo scelte e decisioni condivise, riducendo i conflitti e sviluppando un rapporto di fiducia e scambio tra istituzioni e cittadini;
- b) rispondere in modo più efficace alle necessità dei cittadini assicurando una maggiore corrispondenza tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili;
- c) favorire la partecipazione per accrescere la possibilità di ascoltare le istanze dei cittadini e le esigenze di tutte le parti della comunità;
- d) valorizzare e dare forza alle conoscenze, alle competenze ed all'impegno diffusi nella società civile;
- e) promuovere nuove forme di comunicazione pubblica per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e della cittadinanza attiva.

Il Bilancio Partecipativo costituisce parte integrante del generale processo di programmazione strategica ed operativa del Comune.

Al fine di orientare efficacemente il proprio operato, in aggiunta agli obiettivi propri del Bilancio Partecipativo, è facoltà del Comune di Trezzano sul Naviglio richiedere in ogni momento ai cittadini opinioni, proposte, segnalazioni e pareri, anche mediante questionari, ricerche e sondaggi.

Art. 2 – Stanziamento delle risorse e soggetti coinvolti nel processo

Le risorse di bilancio da sottoporre alla partecipazione nonché le aree tematiche oggetto della procedura partecipata sono individuate annualmente dal Consiglio comunale nel contesto delle spese previste dal Bilancio di previsione. Per ogni area tematica sono definiti i limiti massimi di spesa, nel rispetto della funzione autorizzatoria assegnata alla programmazione finanziaria. In alternativa, i fondi messi a disposizione possono essere genericamente stanziati in apposito fondo a disposizione del progetto ritenuto meritevole di essere finanziato, sempre nell'ambito delle aree tematiche previste dal successivo Art. 4.

Ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta comunale delibera l'avvio del processo del Bilancio Partecipativo, definendone le modalità di attuazione, le risorse strumentali e le strutture organizzative coinvolte ed indicando quant'altro necessario al buon esito del processo, nel quadro delle disposizioni del presente Regolamento. L'avvio del processo del Bilancio Partecipativo presuppone la prenotazione contabile delle relative provviste finanziarie e la preliminare verifica sulla copertura della futura spesa e sugli equilibri generali del bilancio, anche a garanzia del buon esito dei progetti individuati dal processo; in caso di creazione di un unico fondo in attesa di destinazione, la copertura finanziaria viene assicurata mediante accantonamento delle relative risorse di finanziamento che vengono in tal modo rese indisponibili per altri interventi.

La Giunta comunale stabilisce altresì i tempi di svolgimento del processo partecipativo. Individua inoltre, fra i funzionari dell'Ente titolari di Posizione Organizzativa, il soggetto cui attribuire le funzioni amministrative connesse all'attuazione del processo del Bilancio Partecipativo, non necessariamente coincidente con il Responsabile cui verrà assegnata l'esecuzione dei progetti.

Eventuali economie di risorse finalizzate all'attuazione del Bilancio Partecipativo possono, compatibilmente con le disposizioni normative e previa valutazione delle scelte di opportunità, essere vincolate nell'ambito dell'avanzo di amministrazione per il successivo reinvestimento in ambito partecipativo.

Art. 3 – Soggetti aventi diritto di partecipazione e di voto

Il Bilancio Partecipativo prevede il coinvolgimento di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Ai fini della procedura di partecipazione possono essere utilizzate le seguenti modalità, definite annualmente dalla Giunta all'avvio della procedura:

1. assemblee di cittadini per la valutazione e la scelta di progetti o interventi proposti dall'Amministrazione;
2. avvio della procedura partecipata per la presentazione di progetti da parte dei cittadini.

Alla procedura partecipata per la presentazione di progetti di cui al precedente punto possono inoltre partecipare, ove coinvolti in funzione degli ambiti di interventi previsti:

- a) le Associazioni presenti sul territorio iscritte all'Albo comunale delle Associazioni ed in regola con gli adempimenti normativi;
- b) le Imprese presenti sul territorio comunale;
- c) i Tavoli Permanenti, i Comitati di quartiere iscritti all'Albo comunale delle Associazioni e, in deroga ai limiti di età previsti al primo capoverso del presente articolo, il Consiglio comunale dei Ragazzi.

In relazione alla procedura partecipata per la presentazione di progetti da parte di cittadini di cui al sopra riportato punto 2, si precisa che i Consiglieri comunali, i rappresentanti di forze politiche locali e nazionali e i dipendenti dell'Ente, ancorché residenti, non possono presentare progetti.

Art. 4 – Aree tematiche

La procedura partecipata per la presentazione di progetti da parte dei soggetti di cui al precedente Art. 3 può riguardare le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche scelte fra le seguenti:

1. **Lavori pubblici** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi su strade ed opere ad esse collegate; abbattimento delle barriere architettoniche);
2. **Mobilità, viabilità** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: installazione di nuova segnaletica stradale, trasporti di competenza comunale);
3. **Spazi ed aree verdi** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: individuazione, progettazione e realizzazione di interventi relativi ad aree verdi della città, di piccolo vicinato e di verde di arredo urbano; interventi di manutenzione straordinaria del verde comunale; attrezzature nei parchi pubblici);
4. **Attività culturali** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzazione di mostre, dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative e figurative e mostre di produzione artigianale; programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, nonché manifestazioni folcloristiche e spettacolari; realizzazione di visite guidate di iniziative tendenti alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturale e paesistico);
5. **Attività sportive** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e attività inerenti allo sport; proposte relative alla realizzazione ed all'acquisto di impianti ed attrezzature per l'esercizio dello sport);
6. **Politiche sociali** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione di iniziative a carattere sociale a favore di anziani, minori, immigrati e soggetti adulti indigenti; iniziative volte a migliorare i servizi ai disabili ed in generale a favorire soggetti che si trovano in situazione di non completa autonomia);
7. **Politiche educative** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione di iniziative a favore della scuola, progetti integrativi al diritto allo studio o comunque a favore di studenti);
8. **Politiche giovanili** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione di iniziative volte a favorire la valorizzazione, il coinvolgimento, l'espressione, il sostegno e l'integrazione dei giovani);
9. **Sviluppo socio-economico** negli ambiti di turismo, agricoltura, artigianato, ambiente, commercio, innovazione tecnologica.

Gli interventi proposti - conformemente alla natura delle risorse messe a disposizione nel Bilancio di previsione - possono riguardare sia spese correnti, purché qualificanti e non di mero mantenimento ordinario dei servizi esistenti, che spese d'investimento.

Per motivi connessi al mantenimento degli equilibri di bilancio, sono escluse le proposte che – benché attinenti alle aree tematiche individuate ai sensi dei commi precedenti – incidano negativamente sulla parte entrata del Bilancio di previsione.

Capo II

Procedure per la partecipazione

Art. 5 – Assemblee per la scelta di progetti proposti dall'Amministrazione

Nel caso in cui l'Amministrazione, nella fase di formazione del Bilancio di previsione dell'Ente, ritenga opportuno sottoporre ai cittadini differenti ipotesi di intervento, fra loro alternative, nelle aree tematiche contemplate al precedente Art. 4, vengono indette assemblee pubbliche per la presentazione e la valutazione dei diversi interventi.

Successivamente alla fase assembleare i cittadini del Comune possono esprimere il proprio voto per la scelta dell'intervento ritenuto più idoneo.

Il voto può avvenire per via telematica, attraverso il sito del Comune con le modalità che verranno all'uopo indicate, oppure con scheda cartacea nei luoghi e con le modalità stabilite dalla Giunta comunale, al fine di favorire la massima partecipazione al voto anche di coloro che non utilizzano strumenti telematici.

Art. 6 – Procedura partecipata per la presentazione di progetti

La procedura partecipata per la presentazione di progetti si struttura nelle seguenti fasi:

- Prima fase: coinvolgimento, informazione, comunicazione e ascolto;
- Seconda fase: raccolta delle proposte e co-progettazione;
- Terza fase: valutazione delle proposte e verifica ammissibilità;
- Quarta fase: ammissione delle proposte alla votazione;
- Quinta fase: votazione dei cittadini;
- Sesta fase: chiusura della procedura, monitoraggio e rendicontazione.

Per l'avvio e la gestione del processo partecipativo l'Ente si avvale di tutte le professionalità necessarie, interne od esterne alla struttura comunale, funzionali al buon esito dell'iniziativa.

Art. 7 – Prima fase: Coinvolgimento, informazione, comunicazione e ascolto

La prima fase segna l'avvio del processo del bilancio partecipativo e costituisce il primo livello di partecipazione. Si compone dei seguenti contenuti:

- a) presentazione del percorso, delle modalità di svolgimento, della tempistica;
- b) messa a disposizione dei materiali relativi ed ogni altra informazione od elemento utile a favorire la partecipazione;
- c) ascolto e raccolta di eventuali suggerimenti, priorità, proposte.

L'Amministrazione organizza (*) uno o più incontri pubblici finalizzati ad illustrare la procedura partecipata, le aree tematiche a cui si riferisce, i limiti di spesa per ogni ambito e le relative modalità di presentazione.

Per la realizzazione degli incontri l'Amministrazione può avvalersi di figure interne od esterne all'Amministrazione, competenti in processi partecipativi o facilitatori delle dinamiche assembleari.

(*) Testo emendato in sede di approvazione consiliare

Art. 8 – Seconda fase: Raccolta delle proposte e co-progettazione

Entro il termine stabilito dall'avviso pubblico ogni soggetto avente diritto previsto dall'Art. 3 può far pervenire il proprio progetto che deve essere presentato in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso. E' prevista la presentazione di un solo progetto per ognuno dei soggetti coinvolti nel processo.

La proposta, dalla quale devono essere chiaramente desumibili le generalità del soggetto proponente, si concretizza in un documento illustrativo sintetico del progetto da realizzare, con chiara evidenza degli obiettivi da perseguire ed eventuali allegati a supporto dell'idea progettuale (foto, disegni, schizzi, bozze).

Ogni proposta validamente presentata è sottoposta, nell'ambito della seconda fase, a co-progettazione finalizzata ad una prima analisi di fattibilità e sostenibilità.

Nella fase di co-progettazione si svolgono le seguenti attività:

- a) stesura di un progetto di dettaglio, con puntuale definizione di obiettivi, priorità e costi presunti;
- b) verifica preliminare della rispondenza della proposta alle finalità del percorso partecipato, con particolare riferimento alle aree di intervento ed ai budget finanziari a disposizione;
- c) verifica preliminare della concreta attuabilità del progetto in relazione al contenuto di norme, discipline o vincoli specifici - anche di ordine tecnico-urbanistico;
- d) elaborazione delle proposte definitive da sottoporre alle fasi successive.

Alla fase di co-progettazione partecipano i soggetti proponenti nonché facilitatori e tecnici comunali aventi competenza specifica per materia, al fine di valutare la realizzabilità di massima del progetto e fornire ogni supporto necessario alla formulazione di una proposta funzionale all'espletamento dei passaggi formali conseguenti.

Art. 9 – Terza fase: Valutazione delle proposte e verifica ammissibilità

Viene costituita una Commissione Partecipativa che opera al solo fine di valutare il contenuto dei progetti per gli aspetti connessi all'ammissibilità al voto.

La Commissione Partecipativa è composta dal Sindaco o suo delegato, dall'Assessore di riferimento dell'area del progetto e dai Consiglieri comunali capigruppo. La Commissione Partecipativa si avvale del supporto di un Segretario – individuato fra i dipendenti dell'Ente – con funzioni di supporto amministrativo ai lavori della Commissione. La composizione della Commissione viene nominativamente recepita in apposito atto deliberativo della Giunta.

Qualora l'iniziativa del Bilancio Partecipativo riguardi più aree tematiche possono essere costituite più Commissioni, in funzione delle differenze competenze coinvolte.

I Responsabili delle Aree competenti in funzione della tematica cui si riferisce il progetto partecipano con funzioni consultive, ove necessario, alle riunioni della Commissione. In una fase preparatoria precedente alla riunione della Commissione detti Responsabili esprimono formalmente il proprio parere sull'ammissibilità tecnica e contabile del progetto, anche in relazione alle ricadute finanziarie pluriennali degli interventi proposti.

I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:

- chiarezza del progetto e degli obiettivi;
- compatibilità con gli atti già approvati dal Comune;
- fattibilità tecnica e giuridica dell'intervento;
- stima dei tempi di realizzazione;
- caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- caratteristica dell'innovazione;
- coerenza con il programma amministrativo;
- compatibilità con i settori d'intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

A ciascun progetto la Commissione assegna un punteggio in funzione di criteri predeterminati dalla stessa prima dell'avvio delle operazioni di valutazione. Nelle valutazioni la Commissione tiene debitamente conto dei pareri preliminari di ammissibilità tecnica e contabile dei Responsabili.

Per i progetti ritenuti non ammissibili viene formulata una dettagliata quanto argomentata motivazione. I progetti proposti devono intendersi come "funzionali" ovvero "a lotto unico".

La graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili per ognuna delle aree tematiche e i progetti non ritenuti ammissibili con relativa motivazione vengono pubblicati nel sito internet del Comune nello spazio dedicato al processo del Bilancio Partecipativo e nelle pagine *social media* del Comune.

Nel caso pervenga, in una area tematica, un solo progetto e lo stesso sia ritenuto ammissibile dalla Commissione Partecipativa, il progetto non sarà sottoposto al voto ma automaticamente finanziato.

Nel caso in cui lo stanziamento previsto, in un'area tematica, copra la spesa per tutti i progetti ritenuti ammissibili gli stessi non saranno sottoposti al voto ma automaticamente finanziati.

Art. 10 – Quarta fase: Ammissione delle proposte alla votazione

Terminata la fase della valutazione, la Giunta comunale provvede all'approvazione del documento formulato dalla Commissione Partecipativa delle proposte ammesse alla votazione indicando i 3 (tre) progetti meglio classificati per ognuna delle aree tematiche che verranno sottoposti al voto.

Un progetto che sia stato ritenuto ammissibile ma non sia risultato vincitore può essere ricandidato negli anni successivi nell'area tematica di riferimento.

Le proposte ammesse al voto vengono presentate alla popolazione in assemblee pubbliche all'uopo indette. A tali assemblee possono intervenire i presentatori dei progetti sottoposti al voto per la loro presentazione.

Il documento delle proposte ammesse alla votazione viene pubblicato nel sito internet del Comune nello spazio dedicato al processo del Bilancio Partecipativo e nelle pagine *social media* del Comune.

Rimane nella facoltà dell'Amministrazione, qualora non fossero pervenute proposte ammissibili, la possibilità di proporre progetti da sottoporre al voto dei cittadini in conformità a quanto previsto dal precedente Art. 5.

Art. 11 – Quinta fase: Votazione dei cittadini

Hanno diritto al voto tutti le cittadine ed i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 16° anno di età. E' prevista l'identificazione degli aventi diritto al voto.

La Giunta comunale individua il calendario e le modalità di voto, privilegiando modalità telematiche e favorendo la massima partecipazione. Devono a tal fine essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la segretezza del voto e le corrette modalità di espressione dello stesso.

Ogni cittadino può votare un solo progetto per ognuna delle aree tematiche previste.

A parità di numero di voti nella stessa area tematica, sarà finanziato il progetto a cui la Commissione Partecipativa ha assegnato il punteggio più alto.

Art. 12 – Sesta fase: Chiusura della procedura, monitoraggio e rendicontazione

Alla chiusura delle operazioni di voto finali, si procede alla rilevazione dei risultati che devono essere tempestivamente divulgati alla cittadinanza per il tramite dei canali istituzionali.

La Giunta, a seguito dei risultati delle operazioni di voto, provvede all'assegnazione ai competenti Responsabili delle attività gestionali e contabili connesse all'attuazione dei progetti, ivi compreso il prelevamento dal fondo eventualmente appostato in via generale nel bilancio; provvede, ove necessario, alle integrazioni o modifiche del Piano Esecutivo di Gestione e documenti connessi.

La spesa relativa all'attuazione delle iniziative del Bilancio Partecipativo conserva nei documenti di programmazione finanziaria e contabile del Comune apposita evidenziazione.

Il Responsabile cui è assegnata l'esecuzione del progetto ha il compito di rendere noto, con le modalità ritenute più idonee e senza che questo adempimento aggravi oltremisura le attività d'ufficio, lo stato di realizzazione degli interventi approvati dai cittadini attraverso il voto.

Capo III - Norme finali e transitorie

Art. 13 – Clausola di salvaguardia finanziaria

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere le procedure del Bilancio Partecipativo o differire il finanziamento dei progetti individuati nell'ambito del Bilancio Partecipativo ad esercizi futuri – anche su procedure già concluse - a fronte di sopraggiunte o impreviste condizioni di squilibrio finanziario, ivi comprese quelle descritte dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, che possano richiedere il reperimento di risorse anche straordinarie per il ripristino delle ordinarie condizioni di equilibrio.

In tal caso le procedure sospese o differite vengono ripristinate ad avvenuto superamento e totale ripiano degli squilibri rilevati; i progetti finanziati nell'ambito del Bilancio Partecipativo rivestono carattere vincolante e prioritario nell'ambito della programmazione finanziaria, fatta doverosa eccezione per le spese obbligatorie, le spese urgenti od indifferibili per ragioni di pubblica utilità o per la diretta connessione a servizi pubblici non comprimibili.

Art. 14 – Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività od immediata eseguibilità della relativa deliberazione.

Per il solo anno 2022, al fine di favorire l'entrata a regime graduale delle disposizioni, è data facoltà alla Giunta di procedere all'individuazione di modalità semplificate di attuazione del Bilancio Partecipativo, derogando all'iter del processo partecipativo ordinario, pur nel rispetto dei fondamentali principi di stimolo, coinvolgimento e partecipazione.

Detta facoltà potrà espressamente essere autorizzata dal Consiglio comunale anche per le annualità successive, contestualmente alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione, qualora i termini per la predisposizione dei bilanci degli enti locali vengano prorogati oltre la scadenza ordinaria da disposizioni ministeriali ed a fronte della conseguente operatività limitata dell'Ente in esercizio provvisorio.

Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, sull'ambito di comunicazione dei dati personali, sulle modalità di trattamento, sul titolare del trattamento e sui diritti riconosciuti all'interessato.

Art. 16 – Revisione del Regolamento

Le procedure descritte nel presente Regolamento hanno natura sperimentale. Il Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta Comunale, si riserva la facoltà di modificarle in funzione della progressiva evoluzione ed implementazione del nuovo sistema con un ulteriore apposito provvedimento, dandone opportuna notizia ai cittadini.